

## REGOLAMENTO (CE) N. 1776/98 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1998

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1756/98 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 <sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 <sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1998.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 226 del 7. 8. 1998, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.